

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ICRI S.p.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

**“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI
ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA,
A NORMA DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”**

PARTE GENERALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO	6
1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	6
1.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E FUNZIONE ESIMENTE DEL MODELLO 231 17	17
1.4. I DESTINATARI DEL MODELLO 231	20
1.5. L'IMPIANTO SANZIONATORIO	20
1.6. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	22
1.7. LA CONFORMITÀ DEL MODELLO ALLE LINEE GUIDA DI CATEGORIA	22
2. DESCRIZIONE DI ICRI S.P.A.	22
2.1. L'ASSETTO DI GOVERNANCE	23
2.2. ORGANI E COMPETENZE	23
A. L'Assemblea dei Soci	23
B. L'Organo Amministrativo	24
C. Revisore Legale	25
2.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	25
2.4. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI	26
2.5. INTEGRAZIONE DEL MODELLO CON I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI	27
2.6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	27
2.7. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	28
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ICRI S.P.A.	29
3.1. PREMessa	29
3.2. IL PIANO DI LAVORO PER L'ADOZIONE E L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	29
3.3. LA STRUTTURA DEL MODELLO 231	30
3.4. OSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DEI DESTINATARI	30
3.5. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	30
3.6. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) – RINVIO	31
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4.1. REQUISITI E FUNZIONI	31
4.2. NOMINA E COMPENSO	33
4.3. DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE	33
4.4. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
4.5. I COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
4.6. POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
4.7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI	35
4.8. RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI	36
4.9. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	36
5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE	36

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

5.1. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	37
5.2. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	37
6. ADOZIONE DEL MODELLO 231	37

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

DEFINIZIONI

Attività Sensibili: i processi aziendali in cui possono essere commessi, almeno potenzialmente, dei Reati Presupposto;

Attività Strumentali: i processi aziendali che, pur non essendo direttamente “a rischio” commissione di Reati Presupposto, possono creare condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di tali illeciti (ad esempio: acquisto di beni e servizi, selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, rimborsi spese, ecc.);

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, siglato in data 26 maggio 2021 da Unionmeccanica Confapi, Confapi, FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL e UIL, comprensivo degli accordi integrativi e di rinnovo;

Codice Etico: il documento contenente i principi valoriali e comportamentali definiti da ICRI S.p.A.;

Consulenti Esterni: i professionisti che forniscono servizi finanziari, legali e/o ogni altro consulente esterno della cui collaborazione si avvale ICRI S.p.A.;

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Decreto 24/2023: il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e successive modifiche e integrazioni;

Decreto 231: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche e integrazioni;

Delegato in Materia Ambientale: il soggetto incaricato, mediante procura, di garantire il rispetto della normativa ambientale per l'ambito assegnato, con autonomi poteri di gestione e di spesa, in nome e per conto della Società;

Destinatari: Soci, Amministratori, Lavoratori e Soggetti Terzi cui si applica il Modello 231;

DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del TUS;

Flussi Informativi: i dati e informazioni che i soggetti indicati sono obbligati a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società periodicamente o “a evento”;

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Gestore della Segnalazione: il soggetto formalmente incaricato a ricevere la Segnalazione e a gestirla nel rispetto delle indicazioni e cautele definite nella Whistleblowing Policy;

Lavoratore: colui che, all'interno della Società, svolge un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro subordinato ovvero colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del TUS;

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021;

Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e 7 del Decreto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

Organo Amministrativo o C.d.A.: il Consiglio di Amministrazione di ICRI S.p.A., così come previsto dall'art. 16 dello Statuto;

Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

Whistleblowing Policy: un sistema strutturato e adeguatamente formalizzato di cui costituiscono elementi essenziali la previsione di canali di Segnalazione interna attraverso cui soggetti che vengano a conoscenza di un illecito possano effettuare una Segnalazione, nonché di un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle Segnalazioni;

Procedure Operative: insieme dei presidi procedurali e comportamentali e delle attività di controllo attuati dalla Società al fine di ridurre il rischio di commissione di Reati Presupposto;

Pubblica Amministrazione o P.A.: il complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici;

Publici Agenti: i Pubblici Ufficiali, gli Incaricati di un Pubblico Servizio e gli Esercenti Servizi di Pubblica Necessità ai sensi degli artt. 357-360 c.p.;

Reati Presupposto: le fattispecie di reato rientranti nel catalogo previsto dal Decreto, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni;

Revisore Legale: il soggetto, iscritto all'albo dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominato dall'Assemblea dei Soci per controllare e verificare la conformità dei bilanci alle leggi applicabili, la regolare tenuta della contabilità aziendale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione da parte della Società.

RLS: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2 del TUS;

RSPP: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS;

Segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni relative a una condotta illecita acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la condotta illecita è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

Segnalazione: la comunicazione (scritta od orale) di informazioni inerenti a una condotta illecita presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società;

Società o ICRI S.p.A.: ICRI S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Enrico Cialdini 37, Partita IVA 13191780157;

Soggetti Terzi: le persone fisiche o giuridiche legate alla Società da rapporti contrattuali (fornitori, Consulenti Esterni, ecc.) o societari;

Statuto: lo statuto sociale di ICRI S.p.A.;

Statuto dei Lavoratori: la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*";

TUS: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTI DA REATO

Il presente Modello 231 è adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Con tale normativa si ritiene superato il brocardo latino “*societas delinquere non potest*”, essendo stata introdotta, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, una forma di responsabilità diretta degli enti collettivi per determinati reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente (apicali), ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di quest’ultimi (sottoposti).

L’emanazione del Decreto 231 risponde all’esigenza, avvertita tanto a livello sovranazionale quanto nazionale, di prevedere strumenti efficaci per contrastare fenomeni di criminalità economica perpetrate attraverso strutture societarie. In particolare, il Decreto 231 prevede una responsabilità autonoma e aggiuntiva dell’ente rispetto a quella della persona fisica che commette il reato ed estende, pertanto, l’ambito della responsabilità penale.

Infatti, sebbene il Decreto 231 qualifichi espressamente come amministrativa la responsabilità dell’ente, essa si connota, per garanzie e afflittività delle sanzioni, quale forma di responsabilità assimilabile a quella penale.

La dottrina e la giurisprudenza hanno ravvisato in tale configurazione normativa un modello atipico di responsabilità, definito come *tertium genus*¹, in quanto esso attinge a elementi distintivi di entrambe le forme di responsabilità, amministrativa e penale, senza tuttavia esaurirsi in alcuna di esse.

1.2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. Reati Presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i Reati Presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell’attività d’impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali.

L’enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni:

- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l’art. 25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”, in seguito ampliato e modificato in “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l’art. 25-ter “Reati Societari”, in seguito ampliato e modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l’art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;

¹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., S.U., 18 settembre 2014 n. 38343 - ThyssenKrupp S.p.A., nonché più di recente Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2022 n. 23401 – Impregilo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale";
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato";
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", in seguito modificato in "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121, che ha introdotto l'art. 25-undecies "Reati ambientali";
- Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – già citata –, che ha modificato l'art. 25, modificando i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e il reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) e introducendo il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha modificato l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" introducendo il reato di Autoriciclaggio;
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha modificato l'art. 25-undecies "Reati ambientali", Legge 27 maggio 2015 n. 69.
- Il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha modificato l'art. 25-ter "Reati Societari" modificando il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" ex art. 2635-bis c.c., inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio;
- La Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ha apportato modifiche all'art. 25-duodecies;
- La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

settore agricolo”, ha apportato modifiche all’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01 “Delitti contro la personalità individuale”;

- La Legge n. 167 del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 che ha introdotto l’art. 25-terdecies “Razzismo e Xenofobia” del D.lgs. 231/01;
- La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha apportato modifiche all’art. 6 del D.lgs. 231/01;
- La Legge 3 maggio 2019, n. 39, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014” ha introdotto l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- Inoltre, la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 “recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha modificato il testo del Decreto introducendo l’art. 25-quinquiesdecies, successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”) che hanno integrato i reati-presupposto con i seguenti reati tributari: i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000). In ultimo, l’art. 25-quinquiesdecies è stato integrato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha integrato i seguenti reati tributari: (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); (ii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); (iii) Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000). Inoltre, il predetto Decreto legislativo n. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti anche per: i) i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; ii) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; iii) peculato, ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p. (con l’esclusione dell’ipotesi di uso momentaneo del bene); iv) peculato mediante profitto dell’errore altrui, ex art. 316 c.p.; nonché v) il contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.
- L’elenco dei Reati Presupposto del Decreto è stato ulteriormente modificato e ampliato dalla Legge 238/2021 che ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 24-bis (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”) a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies; nonché esteso l’ambito di applicazione dell’art. 25-quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”) a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 600-quater, 609-undecies;
- La Legge 238/2021 ha determinato l’estensione dell’ambito di applicazione all’art. 25-sexies (“Reati di abuso di mercato”) in seguito alla modifica degli articoli 184 e 185 del D.lgs. 58/1998.
- Il Decreto è stato ulteriormente modificato ed ampliato dal D.lgs. 195/2021 che ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 25-octies (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”) in seguito alla modifica degli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Il D.lgs. 184/2021 che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti");
- Il D.L. 13/2022 ha modificato l'art. 24 del Decreto ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") a seguito della modifica degli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del Codice penale;
- La L. 22/2022 ha introdotto nel Decreto gli articoli 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").
- La L. 137/2023, di conversione del D.L. 105/2023, ha apportato alcune importanti integrazioni nel catalogo dei Reati Presupposto: in particolare, all'art. 24 ha inserito i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); all'art 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), ha inserito il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- La L. 6/2024 ha modificato l'art. 25-septiesdecies introducendo disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale.
- La L. 56/2024, di conversione del D.L. 19/2024 ha modificato l'art. 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti") del Decreto, in seguito alla modifica dell'articolo 512-bis del Codice penale;
- Il D.lgs. 87/2024 ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies ("Reati tributari") del Decreto, in seguito alla modifica dell'art. 10-quater del D.L. n. 74 del 10 marzo 2000 ("indebita compensazione") con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito;
- La L. 90/2024 (in vigore dal 17 luglio 2024) ha modificato l'art. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") del Decreto, in seguito alla modifica degli articoli 640 e 640-quater del Codice penale e l'art. 24-bis ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati") del Decreto, in seguito alla modifica degli articoli 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 623-quater, 629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 639-ter del Codice penale nonché all'abrogazione dell'art. 615-quinquies;
- Il D.L. 92/2024 ha modificato l'art. 25 ("Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") del Decreto, in seguito alla modifica dell'art. 322-bis del Codice penale e alla abrogazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.;
- La L. 112/2024 ha introdotto nell'art. 25 "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") del Decreto, il reato di Indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis del Codice penale;
- La L. 114/2024 ha modificato nell'art. 25 ("Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") del Decreto, il reato di Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del Codice penale e escluso, a seguito di abrogazione, il reato di Abuso di ufficio, l'art. 323 del Codice penale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Il D.L. 26 settembre 2024, n. 141, "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" ha modificato l'art. 25-sexiesdecies "Contrabbando" del Decreto 231, estendendo l'ambito di applicazione alle fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento delle accise e delle altre imposte indirette su prodotti e consumi secondo il D.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise). Inoltre, ha determinato la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 con l'Art. 86 del D.lgs. 141/2024 nell'ambito dei reati transnazionali;
- La L. 143 del 7 ottobre 2024 (conversione in legge del D.L. 113/2024) ha introdotto nell'art. 25-novies ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") l'art. 174-sexies della L. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore);
- Il D.L. 141 dell'11 ottobre 2024 ha modificato nell'art. 25-duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") attraverso la modifica dell'Art. 22 D.lgs. 286/1998 e l'introduzione dell'art. 18-ter D.lgs. 286/1998;
- La L. 166 del 14 novembre 2024 ha modificato nell'art. 25-novies ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"), a seguito della modifica degli articoli 117-bis, 117-ter, 117-septies della L. 633/1941 e dell'introduzione e modifica dell'art. 181-bis L. 633/1941; L. 187 del 9 dicembre 2024 ha modificato l'art. 25-duodecies ("Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno"), a seguito della modifica degli articoli 18-ter e 22 del D.lgs. 286/1998;
- Il D.L. 48 dell'11 aprile 2025 ha modificato l'art. 25-quater ("Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"), a seguito dell'introduzione dell'art. 270-quinquies.3 del Codice penale e l'introduzione e modifica dell'art. 435 del Codice penale. Inoltre, tale provvedimento ha modificato l'art. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"), a seguito della modifica all'art. 640 del Codice penale;
- La L. 6 giugno 2025, n. 82, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo art. 25-undecies "Delitti contro gli animali". Tale articolo estende la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale, relativi a uccisione di animali, maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietate, combattimento fra animali e uccisione o danneggiamento di animali altrui;
- Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (convertito in Legge 3 ottobre 2025, n. 147), "Decreto Terra dei Fuochi" ha apportato significative modifiche all'art. 25-undecies "Reati ambientali" del Decreto 231. Le principali innovazioni includono l'inserimento di nuove fattispecie di reato presupposto quali: art. 452-septies c.p. – "Impedimento del controllo"; art. 452-terdecies c.p. – "Omessa bonifica"; art. 452-quaterdecies c.p. – "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; artt. 255-bis, 255-ter, 256-bis del D.lgs. 152/2006 – Reati in materia di gestione dei rifiuti; artt. 259, 259-bis, 259-ter del D.lgs. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti e delitti colposi; inoltre, il decreto ha previsto l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie (fino a 900-1200 quote per le ipotesi più gravi) e l'estensione delle sanzioni interdittive.

Di seguito l'elenco dei reati-presupposto previsti dal Decreto (agg. al D.L. 48/2025)

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. Previsti dall'**art. 24** del Decreto 231, tra cui: malversazione di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articoli aggiunti dalla L. n. 137/2023].

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Previsti dall'**art. 24-bis** del Decreto 231 (Modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019), tra cui: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norma in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105); Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 90/2024].
- Delitti di criminalità organizzata, previsti dall'**art. 24-ter** del Decreto 231 (modificato dalla L. 69/2015), tra cui: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Previsti dall'**art. 25** del Decreto 231, tra cui: concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dalla L. 114/2024]; peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024].

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'**art. 25-bis** del Decreto 231, tra cui: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio, previsti dall'**art. 25-bis.1** del Decreto 231, tra cui: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Reati societari previsti dall'**art 25-ter** del Decreto 231, tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015 e del d.lgs. n. 19/2023]; fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]; formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]; illecita influenza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggioaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]; false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19) [aggiunto dal d.lgs. n. 19/2023].

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'**art. 25-quater** del Decreto 231, tra cui: associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [aggiunto dal D.L. 48/2025]; condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.) [aggiunto dal D.L. 48/2025]; impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'**art. 25-quater.1** del Decreto 231, in riferimento ai delitti di cui all'art. 583-bis c.p.
- Delitti contro la personalità individuale, previsti dall'**art. 25-quinquies** del Decreto 231, tra cui: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [introdotto dalla L. 199/2016]; adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [modificato dalla L. 238/2021].
- Reati di abuso di mercato, richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto 231, tra cui: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998 e modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla L. 238/2021); altre fattispecie in materia di abusi di mercato, ai sensi dell'art. 187- bis, ter, ter.1, quinquies del D.lgs. n. 58/1998 (modificato dal D.lgs. n. 107/2018).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro previsti dall'**art. 25-septies** del Decreto 231 (articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018), tra cui: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, previsti dall'**art. 25-octies** del Decreto 231, tra cui: ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]; riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]; autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021].
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, previsti dall'**art. 25-octies.1.** del Decreto 231 [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. a) del D.lgs. 184/2021 e integrato dalla L. n. 137/2023], tra cui: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [modificato dal D.L. 19/2024].
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dall'**art. 25-novies** del Decreto 231, tra cui messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

septies L. n. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'**art. 25-decies** del Decreto 231.
- Reati ambientali, richiamati dall'**art. 25-undecies** del Decreto 231 (modificato dalla L. 68/2015, dal D.lgs. n. 21/2018, dalla L. 137/2023 e dal D.L. n. 116/2025, conv. in L. n. 147/2025), tra cui: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137); abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis) [introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025]; abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025]; attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256); combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025]; inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257); traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259); aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025]; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis); impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [introdotto dal D.L. n. 116/2025]; omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [introdotto dal D.L. n. 116/2025]; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]; inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n. 202/2007, art. 8); inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'**art. 25-duodecies** del Decreto 231 (modificato dalla L. 161/2017, dal D.L. 20/2023, dalla L. 145/2024 e dalla L. 187/2024), tra cui: permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter D.lgs. 286/1998); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) ed impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998) ; morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

bis D.lgs. 286/1998); sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22 comma 12-ter D.lgs. 286/1998).

- Razzismo e xenofobia, previsto dall'**art. 25-terdecies** del Decreto 231 (Articolo introdotto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018).
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa, previsto dall'**art. 25-quaterdecies** del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 39/2019).
- Reati tributari, previsti dall'**art. 25-quinquiesdecies** del Decreto 231 (articolo introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal Decreto legislativo n. 75/2020 e dal Decreto legislativo n. 156/2022), tra i quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [modificato dal D.lgs. 87/2024]; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000).
- Contrabbando, previsto dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231 (articolo introdotto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) e modificato dal D.lgs. 141/2024.
- Delitti contro il patrimonio culturale, previsti dall'**art. 25-septiesdecies** del Decreto 231 [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022 e modificato dalla Legge 6/2024], tra cui: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'**art. 25-duodevicies** del Decreto 231 [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022], tra cui: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- Delitti contro gli animali, previsti dall'**art. 25-undevicies** del Decreto 231 [articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025] tra cui: uccisione di animali (art. 544-bis c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.); divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Reati transnazionali. Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1 c.p.).
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937: responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024).

1.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E FUNZIONE ESIMENTE DEL MODELLO 231

Ai sensi del Decreto 231, la responsabilità dell'ente sorge esclusivamente dinanzi alla commissione, o al tentativo di commissione, di specifiche fattispecie di reato, tassativamente elencate nel catalogo previsto dagli artt. 24 e ss. del Decreto 231, riportato nel precedente paragrafo 1.2 della Parte Generale del presente Modello 231, costantemente aggiornato dal legislatore in ragione dell'evoluzione del contesto normativo e sociale.

Come anticipato in premessa, per poter affermare la responsabilità dell'ente è necessario che il reato presupposto sia commesso da soggetti apicali – cioè *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto 231) – ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimi (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto 231).

È bene evidenziare che, nell'individuare la tipologia di persone che rivestono la posizione apicale, il legislatore non ha fornito un'indicazione tassativa (difficilmente praticabile considerata l'eterogeneità degli enti e, quindi, delle situazioni di riferimento)², ma ha optato per un'opzione di apicalità elastica e funzionalistica, tale da richiedere la verifica puntuale di chi, in concreto, è rivestito di funzioni

² Cfr., Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001, § 3.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

gestorie e di controllo che gli consentono di esercitare, di fatto o per delega, il dominio dell'ente, anche in modo non esclusivo o continuativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella categoria dei soggetti apicali gli amministratori (anche non delegati e non esecutivi)³, i direttori generali, i liquidatori, i Soci (o il Socio tiranno), l'Amministratore di fatto, l'istitutore, il direttore di stabilimento (o di un ramo aziendale).

Poiché le funzioni di gestione e di controllo "*devono comunque concorrere ad assommarsi nel medesimo soggetto*"⁴, devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti apicali gli appartenenti al collegio sindacale e ad altri organismi che si limitano al controllo interno (e che non hanno, dunque, competenze gestorie).

La seconda categoria di soggetti qualificati, quella dei sottoposti, comprende i procuratori, i lavoratori subordinati e, altresì, i collaboratori per i quali risulta assente un rapporto di dipendenza con l'ente, purché abbiano ricevuto un incarico che implichi un dovere di vigilanza o di controllo da parte di un soggetto apicale⁵.

Peraltro, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del Decreto 231, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile⁶. La *ratio* di tale norma si rinviene comunemente nella circostanza che l'accertamento delle responsabilità individuali all'interno dell'ente possa essere reso difficoltoso dalla complessità e dalla opacità delle strutture organizzative aziendali (specie se di grandi dimensioni). Trattasi di un ingrediente di concretezza che il legislatore ha deciso di inserire nel Decreto 231, al fine di superare gli schematismi di una responsabilità *par ricochet* e di rendere effettiva la disciplina in esame, sottraendo all'ente possibile "scappatoie" da responsabilità da reato.

L'accertamento della commissione di un Reato presupposto è condizione necessaria, ma non sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente. Infatti, l'art. 5 del Decreto 231 correla la responsabilità delle persone giuridiche alla sussistenza del criterio teleologico dell'interesse o del vantaggio dell'ente.

Il criterio dell'interesse o vantaggio costituisce il collegamento teleologico tra la commissione del Reato presupposto e l'ente: trattasi di un meccanismo funzionale a garantire che la sanzione diretta all'ente colpisca lo stesso centro di interessi che ha dato origine al reato.

Con riferimento al significato da attribuire al binomio interesse o vantaggio, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che esso vada inteso in senso alternativo e non necessariamente cumulativo. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "*i due criteri di imputazione dell'interesse o del vantaggio si pongono in un rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione*"⁷.

Il concetto di interesse rimanda, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a una valutazione *ex ante*, volta ad accertare se dalla condotta criminosa potessero derivare in astratto ricadute economiche positive per l'ente.

Il vantaggio, invece, indica un giudizio *ex post* incentrato sulla ricaduta patrimoniale positiva dell'ente che si è effettivamente determinata per effetto della commissione del Reato presupposto.

Tuttavia, al fine di non allargare oltre modo l'area di responsabilità dell'ente, qualora sia possibile rilevare unicamente il requisito del vantaggio, l'art. 5, comma 2 del Decreto 231 prevede che l'ente non è responsabile nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente o di un terzo (e venga, dunque, a mancare lo schema dell'immedesimazione organica).

³ Ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono equiparati i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico e i componenti dell'Organo Amministrativo nel sistema monistico.

⁴ Cfr., Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001, § 3.2.

⁵ Ciò si giustifica alla luce della necessità di evitare che l'ente possa aggirare la responsabilità che gli è imposta, permettendo che soggetti esterni realizzino la commissione di reati a suo interesse e vantaggio.

⁶ L'art. 8 prevede, altresì, che l'ente sia responsabile anche quando il reato presupposto si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

⁷ Cfr., Cass. Pen., S.U., 18 settembre 2014 n. 38343 - ThyssenKrupp S.p.A.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

In linea con tale disposizione, l'art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto 231 stabilisce che la sanzione pecuniaria debba essere ridotta della metà se l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio, o questo sia minimo.

Il Decreto 231 prevede una forma di esonero dalla responsabilità per l'ente, che assume una rilevanza centrale nella disciplina: in particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 stabiliscono che l'ente non risponde del Reato presupposto se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dello stesso, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La mancata implementazione del Modello 231 costituisce quel fattore che la dottrina e la giurisprudenza ricollegano a una colpa di organizzazione, alla quale viene riservata nell'ambito del paradigma di responsabilità da reato delle persone giuridiche la stessa funzione che riveste la colpa nella responsabilità penale delle persone fisiche.

Beninteso, il Decreto 231 non prevede in capo agli enti l'obbligo di dotarsi di un Modello 231, la cui adozione rimane una scelta dell'ente con finalità preventiva.

Il requisito dell'**idoneità** impone che il Modello 231 sia costruito su misura rispetto alla realtà e alla dimensione specifica dell'organizzazione (*tailor made*) e richiede:

- il compimento di un'attenta analisi dei processi aziendali volta a individuare le attività nel cui ambito sussiste il rischio di Reati Presupposto (*Risk Assessment*);
- la predisposizione di specifici presidi diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e delle attività aziendali, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto (Procedure interne);
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. da parte dei Destinatari del Modello 231;
- l'introduzione di un Sistema Disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, ivi compresi i principi di comportamento previsti nel Codice Etico.

L'**efficace attuazione**, invece, implica che il Modello 231 sia reso operativamente vigente attraverso la diffusione dei suoi contenuti, la formazione del personale, il controllo effettivo sul rispetto delle procedure da parte dell'O.d.V. e l'applicazione, ove necessario, del Sistema Disciplinare.

L'efficace attuazione richiede, inoltre, un impegno costante nella verifica dell'adeguatezza del Modello 231 e, dunque, il tempestivo aggiornamento dello stesso dinanzi a mutamenti organizzativi o normativi.

La verifica circa l'idoneità e l'efficace attuazione del Modello 231 adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al giudice e da esso operata *post factum* mediante un meccanismo di c.d. prognosi postuma.

Beninteso, la commissione di un Reato presupposto non rappresenta, di per sé, un indice univoco dell'inidoneità del Modello 231.

Infatti, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente⁸, il Modello 231 non deve garantire l'assoluta eliminazione del rischio, obiettivo peraltro irrealistico in ogni contesto organizzativo, bensì assicurare una riduzione effettiva e ragionevole delle probabilità di commissione di illeciti, mediante l'introduzione e il rispetto di presidi preventivi.

⁸ Cfr., Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 2022 n. 4677

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

1.4. I DESTINATARI DEL MODELLO 231

I Destinatari del Modello 231, come riferito nelle definizioni poste in apertura al presente documento, sono:

- gli apicali e i sottoposti di ICRI S.p.A.;
- i procuratori, i professionisti, i consulenti e i fornitori che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse della Società.

1.5. L'IMPIANTO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive** (anche perpetue);
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie, le quali trovano sempre applicazione nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, sono comminate dal Giudice attraverso un sistema basato su quote. L'importo della singola quota varia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economico-finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote, non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati Presupposto.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto 231, le **sanzioni** possono essere **ridotte**:

- **della metà**, qualora l'autore del Reato presupposto abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- **da un terzo alla metà**, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno, oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello 231 idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto della specie di quello realizzato.
- **dalla metà ai due terzi**, qualora sussistano entrambe le condizioni previste ai precedenti punti.

Sanzioni interdittive

Cumulativamente alle sanzioni pecuniarie, il Giudice può irrogare anche sanzioni interdittive, i cui effetti continuano a gravare sull'ente condannato anche nel caso di mutazioni soggettive risultanti da operazioni straordinarie. Tali sanzioni sono elencate all'art. 9, comma 2 del Decreto 231, in termini decrescenti d'intensità:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

Le suddette sanzioni sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dal Decreto 231 e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 dello stesso e, specificamente, quando:

- a) l'ente abbia tratto dal Reato presupposto un profitto di rilevante entità e il fatto sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati all'altrui direzione qualora la commissione del Reato presupposto sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l'interdizione dell'attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Le sanzioni interdittive hanno una durata variabile da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 3 del Decreto 231, essere applicate in via definitiva (come, ad esempio, nel caso dei delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 2, comma 29, punto 4, Legge. n. 94/2009).

Inoltre, al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 45 del Decreto 231, ossia gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente (*fumus*) e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della medesima indole di quello realizzato (*periculum*), il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice l'applicazione anticipata, in sede cautelare, di una misura interdittiva individuata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 46 del Decreto 231.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, nonché qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Decreto 231, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Confisca

In relazione alla confisca (e/o sequestro preventivo in sede cautelare), l'art. 19 del Decreto 231 prevede che debbano essere sempre oggetto di confisca il prezzo o il profitto del Reato presupposto. Qualora non sia possibile procedere direttamente su tali beni, la misura ablativa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto 231, la pubblicazione della sentenza di condanna, sempre ordinata in caso di applicazione di sanzioni interdittive, consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

1.6. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

L'art. 27, comma 1 del Decreto 231 prevede che *“dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”*.

Il comma successivo stabilisce che *“i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”*.

Gli artt. 28 e ss. del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con riferimento alle c.d. “vicende modificative” della soggettività giuridica, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare:

- in caso di trasformazione, la società risultante rimane responsabile anche per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- in caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa;
- nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i Reati Presupposto commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili;
- nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai Reati Presupposto commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.7. LA CONFORMITÀ DEL MODELLO ALLE LINEE GUIDA DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3 del Decreto 231 prevede che i Modelli 231 possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria approvati dal Ministero della Giustizia, sentiti i Ministeri competenti.

La *ratio* sottesa a tale previsione normativa risiede nell'esigenza di assicurare un'omogeneità applicativa a livello nazionale dei Modelli 231, nonché di contenere la discrezionalità del Giudice nella valutazione dell'idoneità del Modello 231 a fini esimenti.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, laddove l'ente abbia adottato un Modello 231 conforme a tali linee guida, si impone al giudice un onere di motivazione c.d. rafforzata nell'eventualità in cui intenda comunque affermare una responsabilità dell'ente per colpa di organizzazione. In tal caso, dunque, sarà necessario che il giudice motivi in modo puntuale le ragioni per cui, nonostante l'adesione a standard qualificati, il Modello 231 si sia rivelato in concreto inidoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto.

Per tali ragioni, il Modello 231 di ICRI S.p.A. è stato redatto in conformità alle indicazioni previste nelle Linee Guida e, naturalmente, reso coerente alla realtà operativa dell'ente, alle sue dimensioni e alla natura dell'attività svolta.

2. DESCRIZIONE DI ICRI S.P.A.

ICRI S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Enrico Cialdini, 37, è stata costituita il 17 luglio 2000 e ha come oggetto sociale:

“- le costruzioni civili ed industriali di:

A. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

B. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornito dall'ente distributore;

C. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'utente distributore;

D. impianti di protezione antincendio;

- la predisposizione, la fabbricazione, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione per conto proprio e per conto di terzi, di impianti elettrici ed elettromeccanici civili ed industriali, di cabine di trasformazione, di impianti anti-deflagranti, di impianti di antenne, parafulmini, citofonici ed interfonici, quadri elettrici in genere, impianti speciali a contenuto elettronico;

- l'assunzione e lo svolgimento, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro di studi, ricerche, progettazione, lavori, opere, forniture e servizi di qualsiasi genere e natura nei settori industriali dell'energia in senso lato, delle risorse idriche, dell'igiene urbana e servizi ambientali, della pubblica illuminazione, della depurazione di sostanze liquide, gassose e solide, infrastrutturale, della sistemazione dei terreni e loro bonifica nonché della ricerca tecnologica e scientifica;

- l'esercizio, riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, delle attività di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi, di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di coordinamento tecnico-amministrativo delle società del gruppo di appartenenza; sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993".

Nello svolgimento delle attività legate al proprio oggetto sociale, ICRI S.p.A. "potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e concedere garanzie reali e personali a favore di società con le quali esista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., o comunque appartenenti allo stesso gruppo: il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico" (art. 2 dello Statuto).

2.1. L'ASSETTO DI GOVERNANCE

Ai sensi dello Statuto, l'assetto amministrativo e organizzativo di ICRI S.p.A. è strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie aziendali e il raggiungimento degli obiettivi societari, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza e controllo.

2.2. ORGANI E COMPETENZE

A. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché situato in Italia o altro Paese dell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata in sede sia ordinaria che straordinaria mediante:

- Raccomandata;
- PEC;
- E-mail.

L'avviso deve essere trasmesso a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualora:

- sia rappresentato l'intero capitale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- sia presente l'Organo Amministrativo e, se in carica, il Collegio Sindacale.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea previo rilascio di delega scritta a terzi, anche non Soci, nei limiti dell'art. 2372 c.c.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa designata.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo due scrutatori anche non Soci. Le deliberazioni sono attestate mediante processo verbale. Il verbale dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un notaio.

Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si applicano le maggioranze stabilite dal codice civile.

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese,

Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si procede ad un ballottaggio tra i candidati.

B. L'Organo Amministrativo

Lo Statuto prevede che la Società possa essere amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di sette membri, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria.

Attualmente, l'Organo Amministrativo di ICRI S.p.A. è così composto:

- Gian Luca Brontesi, in veste di Presidente del C.d.A. e rappresentante della Società;
- Giovanni Candi, in veste di consigliere;
- Enrico Brontesi, in veste di consigliere;
- Alessandro Fera, in veste di consigliere;
- Claudio Tuzzeo, in veste di consigliere.

La durata in carica dell'Organo Amministrativo viene stabilita dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo si intende decaduto.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche tra i non Soci.

Agli Amministratori spettano un compenso, determinato dall'Assemblea, e il rimborso delle spese sostenute.

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, l'Organo Amministrativo elegge fra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, un Vicepresidente. La durata della loro carica è stabilita dall'Organo Amministrativo che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli Amministratori stabilita dall'Assemblea.

Il Presidente o, se nominato, il Vicepresidente, convoca l'Organo Amministrativo quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione viene comunicata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni Amministratore e di ogni Sindaco effettivo, se nominato.

In caso di urgenza, la convocazione viene comunicata mediante e-mail, telegramma e/o fax, almeno due giorni prima della riunione.

L'Organo Amministrativo è validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti:

- tutti i componenti dell'Organo Amministrativo;
- tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

L'Organo Amministrativo può riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione, costituiti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- dalla scelta di un luogo di riunione, ove devono essere presenti almeno il Presidente e il Segretario;
- dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori;
- dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

In presenza di tali requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora l'Organo Amministrativo sia composto da due soli membri, al Presidente non è attribuito il voto prevalente.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono verbalizzate dal Segretario sull'apposito libro. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Organo Amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, può delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche con la qualifica di Amministratore Delegato.

La rappresentanza della Società spetta al presidente dell'Organo Amministrativo, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato e ai procuratori per le operazioni loro affidate.

C. Revisore Legale

In data 12 giugno 2025 l'Assemblea dei Soci di ICRI S.p.A. ha incaricato una Società di Revisione per l'individuazione si rinvia alla visura camerale della Società.

2.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Sede legale della Società è in Via Enrico Cialdini, 37, 20161, Milano (MI).

La Società si compone, altresì, dei seguenti Uffici amministrativi:

- Unità Locale n. BO/1, sita in Bologna (BO), Via Angelo Masini, 12/14, 40126;
- Unità Locale n. BS/1, sita in Castrezzato (BS), P.zza Santa Maria degli Angeli, 14, 25030;
- Unità Locale n. GE/1, sita in Genova (GE), Via Pietro Chiesa, 7, 16149;
- Unità Locale n. RM/1, sita a Roma (RM), Largo Luchino Visconti, 16, 00139;
- Unità Locale n. TO/1, sita a Torino (TO), Corso Giulio Cesare, 338, 10154;
- Unità Locale n. VE/1, sita a Venezia (VE), Via Don Tosatto, 55, 301674.

La struttura organizzativa interna di ICRI S.p.A. si articola nelle funzioni/aree/uffici/settori di seguito elencati.

A) Consiglio di Amministrazione;

B) Procuratori speciali in materia di salute e sicurezza;

C) Settore controllo di gestione ed efficienza operativa, costituito da:

- Ufficio efficienza operativa;
- Ufficio controllo di gestione;
- Ufficio reti e sistemi informativi;

D) Settore amministrazione e contabilità generale, costituito da:

- Ufficio personale e sicurezza;
- Ufficio legale ed affari generali;
- Ufficio contabilità generale e tesoreria;

E) Settore gare, qualità e certificazioni, costituito da:

- Ufficio gare;
- Ufficio qualità e certificazioni;

F) Settore acquisti e logistica, costituito da:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- Ufficio acquisti;
- Ufficio gestione magazzino;
- Ufficio gestione rifiuti;
- Ufficio trasporti;
- Ufficio risorse logistiche strumentali;

G) Settore tecnico, costituito da:

- Ufficio progettazione, efficienza energetica e collaudi;
- Ufficio CAD/BIM e documentazione fine lavori;
- Ufficio preventivazione;
- Ufficio adempimenti legislativi-gas-catasto termico;

H) Settore commerciale, costituito da:

- Ufficio soddisfazione clienti;

I) Gestione e coordinamento contratti di manutenzione, costituito da:

- Coordinatore;
- Ufficio manutenzione programmata;
- Ufficio manutenzione a guasto;
- Ufficio call center;
- Pianificatore risorse;

J) Settore manutenzione;

K) Settore antincendio;

L) Settore BEMS;

M) Settore Global Service;

N) Settore installazione;

O) Settore installazione industriale;

P) Squadre operative.

Ogni settore è gestito da un Responsabile di settore.

All'interno dei settori **K), L), M), N), O)**, sono individuati i rispettivi Responsabili di commessa e Back Office.

All'interno dei settori **J)** e **M)** sono individuati i Responsabili operativi delle diverse sedi operative della Società.

2.4. GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI

ICRI S.p.A., con l'obiettivo di dirigere, gestire e controllare le attività aziendali nel raggiungimento degli obiettivi societari si è dotata dei seguenti strumenti di *governance*:

- lo **Statuto**;
- il presente **Modello 231**, ivi compreso il **Codice Etico**;
- l'**Organigramma** generale, nonché gli **Organigrammi sicurezza**, distinti per le diverse aree geografiche in cui la Società ha sede;
- il **Sistema di deleghe e procure**;
- il **DVR**.

L'insieme degli strumenti organizzativi e procedurali adottati consente di ricostruire, per ciascuna attività svolta da ICRI S.p.A., il processo decisionale sotteso all'assunzione di scelte aziendali rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto, ai sensi del Decreto 231.

L'adozione del Modello 231 ha dato origine a un sistema organico e integrato di *governance*, orientato alla prevenzione e al controllo dei rischi, che – a partire dalla mission aziendale e dagli

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

obiettivi strategici – consente di strutturare, in modo unitario e coerente, i presidi organizzativi, informativi, valutativi e relazionali.

Tale sistema è finalizzato alla rilevazione di comportamenti anomali e alla verifica del conseguimento dei risultati attesi.

In particolare, l'applicazione del Modello 231 rafforza l'efficacia del sistema di controllo interni, strutturato su tre livelli complementari di presidio del rischio.

- Primo livello di controllo: svolto dal management operativo e dai responsabili di funzione, cui spetta il compito di attuare quotidianamente i controlli di linea e di assicurare il rispetto delle procedure aziendali.
- Secondo livello di controllo: garantito dalle attività di audit interno, con specifico riferimento al sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sotto la responsabilità diretta dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
- Terzo livello di controllo: affidato all'Organismo di Vigilanza, cui compete il monitoraggio complessivo dell'efficace attuazione e aggiornamento del Modello 231, nonché la verifica della tenuta del sistema dei controlli.

2.5. INTEGRAZIONE DEL MODELLO CON I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

La Società persegue un approccio integrato alla gestione dei rischi e alla conformità normativa. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è concepito come *"l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società"*.

In tale contesto, il Modello non opera in modo isolato, ma costituisce il presidio di vertice che coordina e sistematizza un più ampio e articolato sistema di controlli, di cui i Sistemi di Gestione volontari, certificati da enti terzi indipendenti secondo standard di valenza internazionale, sono parte integrante e sostanziale.

La Società ha adottato e mantiene attivi i seguenti Sistemi di Gestione:

- ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità;
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale;
- ISO 45001 - Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- ISO 37001 – Sistema di prevenzione della corruzione;
- SA 8000 – Responsabilità sociale d'impresa;
- ISO 50001 – Gestione energia;
- ISO 30415 – Diversity, equity & inclusione;
- UNI/PdR 125 – Parità di genere.

L'adozione di tali sistemi non rappresenta un mero adempimento formale, ma fornisce la "adeguatezza sostanziale" delle procedure e dei controlli interni, dimostrando l'impegno concreto della Società a prevenire non solo la "non conformità" a norme e regolamenti, ma anche i rischi di commissione dei Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto 231.

2.6. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure rappresenta un presidio fondamentale ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto, in quanto consente la tracciabilità delle attività sensibili, garantendo al contempo l'efficienza e la funzionalità dell'azione gestionale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

Per “delega” si intende l’atto interno con cui l’Organo Amministrativo attribuisce a un soggetto determinate funzioni e poteri gestionali.

Per “procura” si intende il negozio giuridico unilaterale mediante il quale la Società conferisce a un determinato soggetto il potere di agire in sua rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di specifiche funzioni aziendali può essere conferita una procura generale funzionale, coerente con i poteri di gestione attribuiti attraverso la relativa delega interna, in modo da garantire una corrispondenza sostanziale tra responsabilità e poteri di rappresentanza.

Conformemente alle buone prassi aziendali e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, compete all’Organo Amministrativo il conferimento formale delle deleghe e delle procure. I poteri di firma devono risultare coerenti con le responsabilità attribuite e, ove necessario, contenere l’indicazione dei limiti di valore applicabili.

Il sistema di deleghe e procure deve, quindi, essere strutturato secondo criteri di:

- Trasparenza, mediante l’indicazione puntuale dei soggetti deleganti e delegati;
- Adeguatezza, in funzione del ruolo e delle competenze attribuite;
- Proporzionalità, in termini di limiti di spesa e ambiti di operatività;
- Tracciabilità, attraverso formalizzazione scritta e aggiornamento periodico.

Ogni atto di conferimento deve contenere:

1. l’identificazione del soggetto delegante e della fonte del potere di delega o procura;
2. l’individuazione del delegato o procuratore, con riferimento alla funzione ricoperta e alla coerenza con l’assetto organizzativo;
3. la descrizione delle attività della delega/procura, correlate alle competenze gestionali del soggetto incaricato;
4. ove applicabile, i limiti di valore entro cui può essere esercitato il potere conferito.

Il sistema viene costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione dell’assetto organizzativo di ICRI S.p.A.

Particolare attenzione è dedicata alla tempestiva revoca di deleghe e procure divenute incompatibili con le mutate funzioni o cessate esigenze operative, nonché alla pubblicità degli atti di revoca.

2.7. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231 impone l’adozione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati Presupposto.

In tale ambito, il sistema di deleghe e procure adottato da ICRI S.p.A. costituisce uno dei principali strumenti di presidio, in quanto consente di definire in modo chiaro e verificabile chi è autorizzato a gestire le risorse economico-finanziarie della Società.

Tutte le procedure relative alla gestione dei flussi finanziari devono ispirarsi ai seguenti principi fondamentali:

- Verificabilità, in quanto ogni operazione deve essere documentata e controllabile;
- Trasparenza, in modo che siano evitate aree di opacità o discrezionalità eccessiva;
- Inerenza e pertinenza, affinché le operazioni risultino coerenti con l’oggetto sociale e con le esigenze operative dell’ente.

A tal fine, la Società si dota di strumenti operativi conformi alle *best practice* amministrative, tra cui:

- poteri di firma congiunti, per le operazioni di maggiore rilevanza;
- riconciliazioni contabili periodiche;
- sistemi di supervisione e monitoraggio dei flussi in uscita e in entrata;
- segnalazione di anomalie (“*red flags*”), volte a intercettare tempestivamente comportamenti o operazioni atipiche.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'osservanza delle procedure di gestione finanziaria è affidata all'Organo Amministrativo, che ne cura il periodico aggiornamento e ne garantisce la coerenza con i principi del Modello 231.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ICRI S.P.A.

3.1. PREMESSA

La Società, consapevole dell'importanza di garantire condizioni di **legalità, correttezza e trasparenza** nello svolgimento delle proprie attività aziendali e di perseguire i valori e i principi sta nel Codice Etico, ha ritenuto opportuno revisionare il Modello 231, la cui prima versione è stata approvata dal C.d.A. in data 29 giugno 2022.

Tale decisione nasce dalla convinzione che il Modello 231 rappresenti uno strumento efficace per accrescere il senso di responsabilità di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, promuovendo comportamenti idonei a prevenire la commissione di Reati Presupposto.

In linea con quanto stabilito dalle Linee Guida, secondo le quali *“il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione»* bensì *«deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa»⁹*, la Società si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- definire i principi e le regole di condotta che devono orientare l'operato di tutti i Destinatari;
- individuare le Attività Sensibili;
- istituire l'O.d.V., competente e autonomo;
- garantire Flussi informativi verso l'O.d.V., idonei a segnalare eventuali violazioni delle Procedure operative;
- adottare misure di controllo specifiche per prevenire la commissione di Reati Presupposto
- implementare canali di segnalazione interna (*whistleblowing*), al fine di fare emergere fenomeni di irregolarità rispetto ai principi e alle regole contenuti nel Modello 231

3.2. IL PIANO DI LAVORO PER L'ADOZIONE E L'EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

ICRI S.p.A. ha affidato a un consulente legale esterno specializzato in materia la revisione del Modello 231, il quale ha condotto un'attenta analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale al fine di mappare le attività sensibili e le attività strumentali alla commissione dei Reati Presupposto. L'attività di *risk assessment* è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale e l'esecuzione di interviste, allegate al Modello 231.

In particolare, l'analisi ha riguardato i seguenti aspetti.

- **Sistema organizzativo:** l'adeguatezza del sistema è stata verificata sulla base della formalizzazione, della chiara definizione delle responsabilità e delle linee di riporto gerarchico e funzionale.
- **Procedure operative:** si è proceduto alla verifica dell'esistenza di procedure che regolamentano le attività svolte dalle funzioni aziendali nelle c.d. Attività Sensibili e Strumentali. L'attenzione ha riguardato sia le fasi negoziali sia quelle preparatorie e decisionali. Inoltre, sono stati ricostruiti le prassi operative e i presidi di controllo vigenti *ante* Modello 231, al fine di verificare la necessità di rafforzarli o implementarli.
- **Sistema autorizzativo:** l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e/o esercitate in concreto.
- **Valori etici e principi di comportamento:** si è provveduto ad una formalizzazione dei valori etici e principi di comportamento della Società attraverso la redazione del Codice Etico.

⁹ Linee Guida, pag. 4.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- **Comunicazione e formazione:** si è proceduto ad un'attività di comunicazione e formazione sul Modello 231 nei confronti di tutti i Destinatari.

All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un elenco completo delle Attività Sensibili e delle Attività Strumentali, contenuto nel documento "*Risk Assessment*".

3.3. LA STRUTTURA DEL MODELLO 231

Il Modello 231 della Società si compone dei seguenti documenti:

- Parte Generale;
- Codice Etico;
- Risk Assessment;
- Parte Speciale;
- Whistleblowing Policy;
- Sistema Disciplinare.

Costituiscono complementi del Modello 231, necessari a comprovare l'adozione e l'efficace attuazione dello stesso, i verbali delle interviste, le attività di formazione dei Destinatari, i verbali dell'O.d.V., nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'O.d.V.

3.4. OSSERVANZA DEL MODELLO DA PARTE DEI DESTINATARI

Il Modello 231 e il Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento delle Attività Sensibili. Nei contratti stipulati dalla Società con fornitori e consulenti dovrà essere inserita una clausola di accettazione delle regole e dei principi contenuti in tali documenti.

La Società diffonde il Modello 231 attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello 231 in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dal rapporto giuridico instaurato con la Società.

ICRI S.p.A. condanna e sanziona qualsiasi comportamento posto in violazione delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico.

3.5. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

L'Organo Amministrativo è responsabile dell'adozione del presente Modello 231, nonché delle sue eventuali integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

L'Organo Amministrativo, anche su impulso o proposta dell'O.d.V., adotta le opportune iniziative volte a ottenere l'aggiornamento periodico del Modello 231 e il suo adeguamento in relazione a eventuali modifiche normative od operative che dovessero intervenire.

In particolare, l'aggiornamento del Modello 231 si rende necessario in presenza di:

- a) modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- b) variazioni delle aree di business o dell'oggetto sociale;
- c) modifiche al quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all'ampliamento del catalogo dei Reati Presupposto;
- d) risultanze delle attività di audit, controlli interni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- e) accertate violazioni rilevanti del Modello 231.

In ogni caso, il Modello 231 è oggetto di riesame periodico e, con cadenza quantomeno annuale, sono valutati i seguenti aspetti:

- evoluzione normativa in materia di responsabilità da reato degli enti;
- coerenza ed effettività dei presidi di controllo adottati rispetto all'operatività aziendale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- variazioni della struttura organizzativa e dell'attività dell'Ente
- variazioni del catalogo dei Reati Presupposto e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle funzioni interne rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di identificare interventi correttivi al Modello 231 ovvero a componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di funzioni aziendali ovvero da whistleblower.

3.6. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) – RINVIO

Il Decreto 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha introdotto un sistema organico e coerente di tutela per i soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e/o di normative nazionali. Il Decreto 24/2023 ha ridefinito in maniera sostanziale la disciplina del c.d. *whistleblowing*, prevedendo obblighi più stringenti rispetto al passato in capo a enti pubblici e privati.

Tale normativa ha inciso direttamente anche sul Decreto 231, modificandone la disciplina con riferimento ai Flussi informativi e all'oggetto delle Segnalazioni, rilevanti ai fini della responsabilità da reato degli enti. In particolare, il nuovo art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231 prevede espressamente l'obbligo per gli enti che adottino Modelli 231 di istituire i canali di segnalazione interna di cui al Decreto 24/2023, nonché di prevedere un sistema disciplinare volto a sanzionare condotte ritorsive nei confronti degli stessi.

Ai sensi del Decreto 24/2023, i canali di segnalazione interna devono essere idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la protezione dei dati personali. Essi devono essere gestiti da una persona fisica o da un ufficio interno autonomo dedicato, ovvero da un soggetto esterno, specificatamente formato.

Le modalità operative per la ricezione, l'istruttoria e l'esito delle Segnalazioni devono essere disciplinate in una procedura interna formalizzata, resa accessibile e trasparente.

In attuazione della normativa, la Società ha adottato un'apposita Whistleblowing Policy, componente del Modello 231, consultabile nella sezione dedicata del sito internet aziendale. La Procedura di Whistleblowing prevede che le Segnalazioni possano essere trasmesse, in forma scritta ed orale, mediante i canali appositamente indicati.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. REQUISITI E FUNZIONI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto 231, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto 231, qualora dimostri di aver:

- adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati Presupposto;
- affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sull'efficace attuazione e sul funzionamento del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'effettiva attribuzione delle suddette funzioni all'O.d.V., unitamente allo svolgimento corretto e diligente delle stesse, rappresenta un presupposto imprescindibile ai fini dell'esonerazione dalla responsabilità prevista dal Decreto 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

In conformità a quanto previsto dal Decreto 231, ICRI S.p.A. ha istituito un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, composto da due membri esterni ed uno interno.

Conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida e agli orientamenti consolidati della giurisprudenza, l'O.d.V. deve essere in possesso dei seguenti requisiti¹⁰.

- **Autonomia e indipendenza**, assicurata dall'assenza di attribuzioni operative all'interno dell'ente e dalla disponibilità di un autonomo budget.
- **Professionalità**, intesa come possesso di competenze tecniche, giuridiche e ispettive, idonee allo svolgimento delle funzioni di controllo.
- **Continuità d'azione**, intesa come esercizio non occasionale delle funzioni.
- **Onorabilità e assenza di conflitti di interesse**, da intendersi secondo gli stessi criteri previsti dal codice civile per gli Amministratori e i Sindaci.

Nell'individuazione del componente dell'O.d.V., la Società prevede il rispetto dei requisiti di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e membri degli organi di controllo.

Il Decreto 231 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di tali indicazioni, ICRI S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'O.d.V. è preposto.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'O.d.V.:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c., ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate;
- coloro che rivestono un rapporto di dipendenza gerarchica da soggetto apicale dell'ente;
- coloro che sono legati all'ente ovvero a soggetti apicali della stessa da rapporti economici;
- coloro che versano in conflitto di interessi con l'ente;
- coloro che sono indagati per uno o più Reati Presupposto;
- coloro che sono stati interessati da sentenza di condanna (anche non definitiva) o patteggiamento, per aver commesso uno o più Reati Presupposto;
- coloro che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001);
- coloro che svolgono attività di Sindaco.

Non possono essere nominati, altresì, coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231, nonché coloro con conflitti d'interesse tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti da svolgere.

Ove il componente dell'O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito il componente, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo dovrà revocare il mandato.

Durante il periodo su richiamato il componente dell'O.d.V. è sospeso dalle sue funzioni.

¹⁰ Cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316; Cass. Pen., Sez. VI, 15 giugno 2022 n. 23401.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

Nel caso in cui il componente dell'Organismo di Vigilanza si dimetta, ovvero incorra in cause d'ineleggibilità, o debba cessare, anche temporaneamente, la sua funzione, l'Organo Amministrativo procede alla sua sostituzione nominando immediatamente un nuovo componente.

L'incompatibilità con la funzione, di componente dell'O.d.V., determina la sua immediata ed automatica decadenza dall'incarico.

L'O.d.V. decade automaticamente se la Società subisce una condanna passata in giudicato ai sensi del Decreto 231 o un provvedimento penale definito tramite l'istituto di cui agli artt. 444 c.p.p. e ss. (c.d. patteggiamento), ovvero risulterà accertata dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

Al fine di consentire continuità di azione, infine, l'O.d.V. è dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 ed è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

4.2. NOMINA E COMPENSO

L'O.d.V. è nominato dall'Organo Amministrativo.

All'atto della nomina l'Organo Amministrativo assicura all'O.d.V. le condizioni di autonomia e continuità di azione previste dal Decreto 231, attribuendogli un budget di spesa annuale.

Il componente dell'O.d.V. nominato deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di accettazione della nomina, unitamente all'attestazione di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità e all'impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

4.3. DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni.

La cessazione dell'O.d.V. può avvenire per rinuncia del suo componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'O.d.V. può avvenire solo per giusta causa, per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

La revoca è disposta con decisione dell'Organo Amministrativo.

Ad ogni modo, in caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina, senza indugio, il nuovo O.d.V.

Comporta inoltre la decadenza dalla carica di componente dell'O.d.V. la perdita dei requisiti di eleggibilità o l'avveramento di una o più delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente paragrafo 4.1., nonché:

- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'O.d.V.;
- in caso di assenza ingiustificata per più di quattro volte consecutive alle riunioni dell'O.d.V., ovvero di una durata superiore a sei mesi.

4.4. LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo Amministrativo assicura all'O.d.V. la disponibilità delle risorse finanziarie, organizzative e strutturali necessarie all'assolvimento dell'incarico e, in particolare, delle attività previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto 231.

4.5. I COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle funzioni aziendali (c.d. collaboratori interni) che, di volta in volta, vengono dallo stesso individuate.

Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. si avvale del supporto delle strutture della Società a ciò specificamente preposte.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

L'O.d.V. può avvalersi altresì di collaboratori esterni, dotati di requisiti di professionalità e competenza, retribuiti mediante il budget annuale assegnatogli.

Questi ultimi devono risultare idonei a supportare l'O.d.V. stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

4.6. POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività attuate dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'O.d.V., avendo la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

All'O.d.V. sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello 231 e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei Destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello 231 nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni societarie o normative. A tal proposito, si precisa che è compito dell'Organismo di Vigilanza quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi societari in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

All'Organismo di Vigilanza sono inoltre affidati per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal Decreto e formulare all'Organo Amministrativo proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello 231;
- coordinarsi con le funzioni di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello 231 e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello 231;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto 231;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello 231 rispetto alle prescrizioni del Decreto 231, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente all'Organo Amministrativo e/o al Socio eventuali violazioni delle Procedure interne o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari, nonché i necessari interventi di adeguamento;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello 231, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei Flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231.

Nell'espletamento dei propri compiti, l'O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali, potendo chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché a collaboratori e Consulenti Esterni alla stessa; l'O.d.V. può avvalersi, se necessario e sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali ovvero dei Consulenti Esterni.

L'Organo Amministrativo curerà l'adeguata comunicazione, all'interno della Società, dei compiti dell'O.d.V. e dei suoi poteri.

Il componente dell'O.d.V. è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Le divulgazioni di tali informazioni potranno essere effettuate solo ai soggetti e con le modalità previste dal Modello 231.

4.7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI

L'O.d.V. deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello 231 e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

L'adempimento di tale attività informativa sostanzia pertanto un obbligo giuridico per i Destinatari, la cui violazione comporta l'applicazione dell'apposita sanzione disciplinare.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a ciò designate;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Lavoratori in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai Reati Presupposto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative (es. modifiche della struttura societaria);
- pratiche non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società relativamente alle Procedure operative.

Deve essere, altresì, portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Lavoratori che da Soggetti Terzi, attinente alla commissione dei Reati Presupposto o comportamenti non in linea con il Modello 231 predisposto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

All'O.d.V. deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe, dei poteri e delle procedure adottato dall'ente e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

La trasmissione delle informazioni all'Organismo di Vigilanza può avvenire secondo le seguenti modalità: in forma scritta inviando una mail all'indirizzo odv231@icrimpanti.com; oppure inviando una comunicazione cartacea con la dicitura "Riservata Personale" alla cortese attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 presso la Sede Legale della Società.

4.8. RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report o relazione inviata o effettuata dall'O.d.V. viene conservata dallo stesso in un apposito archivio riservato.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in quanto "parte dell'ente"¹¹, è autorizzato al trattamento da parte del titolare.

Il componente uscente dell'Organismo di Vigilanza deve provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio al nuovo componente avvenga correttamente.

4.9. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'O.d.V. riferisce all'Organo Amministrativo in merito all'efficace attuazione e osservanza del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza presenta all'Organo Amministrativo:

- **con cadenza annuale**, una **relazione informativa** relativa all'attività svolta;
- **immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello 231**, con presunta commissione di Reati Presupposto, una comunicazione.

Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'O.d.V. ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione delle Procedure interne;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti del Modello 231;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello 231;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello 231 rispetto alle previsioni del Decreto;
- altre informazioni ritenute significative;

Gli incontri con gli organi societari cui l'O.d.V. riferisce devono essere documentati.

L'O.d.V. cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Affinché il Modello 231 possa operare in modo efficace e prevenire il rischio di commissione di Reati Presupposto, è essenziale che sia idoneamente diffuso e compreso da tutti i Destinatari.

A tal fine, risultano imprescindibili attività di comunicazione e formazione, calibrate in funzione del ruolo e delle funzioni dei soggetti coinvolti.

Tali attività mirano a promuovere la consapevolezza delle disposizioni contenute nel Modello 231, a rafforzare la cultura della legalità aziendale e conseguentemente a mitigare il rischio di commissione di Reati Presupposto.

¹¹ Cfr., Parere del Garante per la protezione dei dati personali rilasciato in data 12 maggio 2020.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

5.1. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

ICRI S.p.A. si impegna a garantire la massima diffusione del Modello 231 tra tutti i Destinatari, affinché gli stessi siano pienamente informati circa le Procedure interne da seguire per il corretto svolgimento delle proprie funzioni.

L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, continua e accessibile, in base alla tipologia del Destinatario.

a) Comunicazione e diffusione interna

Al momento dell'assunzione o, per Lavoratori già in attività, all'adozione del Modello 231, ogni Destinatario, sia esso apicale o subordinato, riceve copia, in formato cartaceo o digitale del Modello 231 e degli altri documenti a esso allegati o correlati, ivi compreso il Codice Etico. Ogni aggiornamento significativo e tempestivamente con le medesime modalità.

b) Comunicazione e diffusione esterna

Nei confronti dei soggetti tenuti al rispetto del Modello 231 è prevista la messa a disposizione, su richiesta, di una sintesi della parte dello stesso a loro destinata, unitamente al Codice Etico.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati da ICRI S.p.A., nei contratti con terze parti è prevista una clausola contrattuale specifica che vincola al rispetto del Modello 231. Nei contratti già in essere, tale impegno è integrato mediante apposita pattuizione aggiuntiva. La Parte Generale, il Codice Etico e la Whistleblowing Policy sono resi disponibili a tutti gli stakeholder mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

5.2. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Accanto all'attività di comunicazione riguardante il Modello 231, la Società, su indicazione dell'O.d.V., predispone un programma formativo strutturato e differenziato, orientato a garantire la comprensione delle regole contenute nel Modello 231, nel Codice Etico e nella Procedura interne. La formazione è modulata in funzione del livello di inquadramento, della posizione e delle Attività Sensibili connesse allo svolgimento dei compiti affidati al singolo destinatario. La formazione deve illustrare non solo gli obblighi derivanti dal Modello 231, ma anche le ragioni giuridiche e organizzative che ne giustificano l'adozione, valorizzando l'etica della prevenzione.

L'**Organismo di Vigilanza** (O.d.V.) svolge un ruolo centrale nel presidio della formazione, con i seguenti compiti:

- i. contribuire alla definizione del piano formativo, in raccordo con le strutture competenti;
- ii. verificare la concreta attuazione e l'efficacia della formazione, garantendo la pertinenza dei contenuti e monitorando il grado di partecipazione.

6. ADOZIONE DEL MODELLO 231

L'Organo Amministrativo è responsabile dell'adozione del presente Modello 231, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

La Società elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure e degli altri elementi del sistema di controllo interno, ove tali modifiche appaiono necessarie per l'efficace attuazione del Modello 231, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organo amministrativo cura la divulgazione e la diffusione del Modello 231 e del Codice Etico affinché tali documenti siano messi a disposizione e conosciuti dai Destinatari.

L'Organo Amministrativo cura l'efficace attuazione e l'aggiornamento del Modello 231:

- comunicando l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello 231 a tutti gli uffici e le funzioni;
- assicurando l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	2.0
		del	28/05/2026

- promuovendo una politica di conformità al Modello 231;
- assicurando che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello 231;
- assicurando la disponibilità delle risorse;
- assicurando il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottando gli strumenti sanzionatori;
- assicurando che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.